

Statuto della Comunità Valsugana e Tesino

Adottato dal Collegio dei Sindaci nella seduta del 17 luglio 2008

Approvato dai 21 Comuni del territorio

Modificato dal Consiglio di Comunità con deliberazioni n. 7 dd. 10.08.2018 e n. 6 dd. 15.05.2018

Testo aggiornato al 09.10.2018

Comunità Valsugana e Tesino

Nuovo statuto 2018

PREAMBOLO

La Comunità Valsugana e Tesino nasce in applicazione della legge provinciale 16.06.2006 n. 3, che ha decretato la fine dei Comprensori sostituendoli con un nuovo tipo di Ente, più adeguato alla mutata realtà istituzionale ed economica provinciale.

L'articolo 2 della Legge definisce la Comunità *“Ente Pubblico costituito dai comuni appartenenti al medesimo territorio per l'esercizio di funzioni, compiti, attività e servizi, nonché, in forma associata obbligatoria, delle funzioni amministrative trasferite ai Comuni secondo quanto disposto da questa legge”*.

La Comunità è quindi giuridicamente un ente locale a struttura associativa, che trova la sua base nei comuni di cui è diretta espressione e opera per il perseguimento di obiettivi di interesse generale in forza delle competenze che la legge provinciale le attribuisce.

Con decreto del Presidente della provincia n. 65 del 17 aprile 2007, il territorio della Valsugana e del Tesino è stato individuato nei Comuni di Bieno, Borgo Valsugana, Carzano, Castello Tesino, Castelnuovo, Cinte Tesino, Grigno, Ivano Fracena, Noaledo, Ospedaletto, Pieve Tesino, Roncegno Terme, Ronchi Valsugana, Samone, Scurelle, Spera, Strigno, Telve, Telve di Sopra, Torcegno e Villa Agnedo.

Con legge regionale 24 luglio 2015 n. 11 i comuni di Spera, Strigno e Villa Agnedo si sono fusi nel Comune di Castel Ivano a far data dall'1 gennaio 2016.

Con legge regionale 24 maggio 2016 n. 3 il Comune di Ivano Fracena è stato fuso per aggregazione nel Comune di Castel Ivano.

Nella precedente esperienza comprensoriale i comuni hanno saputo vivere insieme dando testimonianza di un senso di reciproca appartenenza alla stessa realtà territoriale, allo stesso processo storico, a medesime radici culturali e sociali.

Nell'assumere questo documento fondamentale, è dovere primario non consentire che questo spirito unitario venga disperso ma costituisca la base per uno sviluppo integrato, sostenibile e coeso in grado di promuovere un pacifico progresso economico e sociale.

A questi fini il presente statuto sia di guida e impegno.

TITOLO I - Principi

Art. 1 - Costituzione e denominazione

1. I Comuni di Bieno, Borgo Valsugana, Carzano, Castel Ivano, Castello Tesino, Castelnuovo, Cinte Tesino, Grigno, Noaledo, Ospedaletto, Pieve Tesino, Roncegno Terme, Ronchi Valsugana, Samone, Scurelle, Telve, Telve di Sopra e Torcegno costituiscono la Comunità Valsugana e Tesino.

2. La Comunità Valsugana e Tesino è un ente pubblico locale a struttura associativa ai sensi dell'art. 14, comma 2 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 “Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino”, di seguito indicata legge di riforma.

3. Il territorio della Comunità Valsugana e Tesino è costituito dai territori dei comuni di cui al comma 1.

4. La sede legale della Comunità Valsugana e Tesino è situata nel territorio del Comune di Borgo Valsugana, in Piazzetta Ceschi, 1.

5. Gli organi della Comunità possono riunirsi anche in sede diversa, su decisione del Presidente della Comunità.

Art. 2 - Stemma e gonfalone

1. La Comunità è dotata di uno stemma e di un gonfalone, approvati dal Consiglio.

Art. 3 - Finalità

1. La Comunità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione e di leale collaborazione con i comuni, le altre comunità, la Provincia e ogni altro livello istituzionale rappresenta indistintamente le comunità locali che la compongono, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo sociale, economico e culturale valorizzando le peculiarità etniche, linguistiche, culturali, storiche e ambientali del territorio.

2. La Comunità, anche avvalendosi delle strutture organizzative dei comuni, assicura ai cittadini, singoli o associati, prestazioni e servizi adeguati nonché idonee forme di informazione e partecipazione in attuazione dei principi di trasparenza e democraticità dell'azione amministrativa.

3. La Comunità inoltre, ai sensi dell'articolo 1 della legge provinciale 3/2006, persegue:

- la salvaguardia e la promozione delle peculiarità culturali, linguistiche, storiche, ambientali ed economiche, anche con riferimento agli emigrati trentini e alle loro comunità all'estero;
- la valorizzazione dell'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività d'interesse generale nonché delle autonomie funzionali;
- la garanzia a tutta la popolazione delle medesime opportunità e livelli minimi di servizio, indipendentemente dalle caratteristiche del territorio, dalla collocazione geografica e dalle dimensioni del comune di residenza;
- la sostenibilità dello sviluppo.

Art. 4 - Oggetto dello statuto

1. Il presente statuto prevede nel rispetto dei principi fissati dalla legge provinciale 3/2006:

- A. la costituzione degli organi della Comunità, le loro attribuzioni e le relative modalità di funzionamento;
- B. le modalità e le procedure di concertazione per assicurare il coinvolgimento dei comuni e l'integrazione fra le rispettive attività amministrative e di erogazione di servizi;
- C. le funzioni, i compiti, le attività il cui esercizio e svolgimento siano trasferiti dalla Provincia ai comuni con l'obbligo di gestione in forma associata, nonché le attività e compiti che, nell'ambito delle funzioni esercitate in forma associata, sono mantenute in capo ai singoli comuni;
- D. le funzioni, i compiti e le attività il cui esercizio e svolgimento siano trasferiti dai comuni alla Comunità;
- E. l'individuazione dei servizi pubblici attinenti alle funzioni attribuite alla Comunità e le relative modalità di gestione;
- F. le modalità per promuovere le pari opportunità tra uomo e donna, anche attraverso la costituzione di appositi organismi nonché le azioni dirette a rimuovere gli ostacoli che costituiscono discriminazione alla paritaria partecipazione delle persone nelle istituzioni e nella vita sociale e alla valorizzazione della differenza di genere;
- G. le forme di iniziativa e di partecipazione popolare, il referendum consultivo e propositivo come strumento di diretta partecipazione alle scelte politico-amministrative della Comunità;
- H. gli strumenti di programmazione finanziaria e contabile, anche con riguardo ai rapporti economici e giuridici fra la Comunità e i comuni, nonché i sistemi di controllo interno, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

2. Per quanto non disposto direttamente da questo statuto si applicano alla Comunità, in quanto compatibili, le corrispondenti leggi provinciali e regionali in materia di ordinamento dei comuni anche con riferimento alle norme in materia di referendum e di altre forme di democrazia diretta, nonché di pari opportunità, di personale e di segretari dei comuni e degli altri enti locali.

TITOLO II - Organi istituzionali

Art. 5 - Definizione

1. Sono organi della Comunità:

- a) il Consiglio;
- b) il Presidente;
- c) il Comitato esecutivo.

2. I componenti del Consiglio e del Comitato esecutivo assumono rispettivamente la denominazione di consiglieri e di assessori della Comunità.

3. Costituisce ulteriore organo della Comunità l'Organo di revisione economico – finanziaria.

Capo I - Organi di governo

Sezione I - Il Consiglio

Art. 6 - Costituzione

1. Il Consiglio è costituito dal Presidente e da sedici (16) componenti, secondo quanto stabilito dall'art. 16 della legge provinciale 3/2006.

2. Le modalità di elezione dei consiglieri sono stabilite dalla legge provinciale 3/2006 e dalle norme ivi richiamate.

3. Il Consiglio entra in carica al momento della proclamazione degli eletti.

4. Nella prima seduta successiva alla proclamazione degli eletti e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio provvede alla convalida degli stessi alla carica di Consigliere.

Art. 7 - Funzioni

1. Il Consiglio definisce gli indirizzi politico-amministrativi, gli atti fondamentali di programmazione e di organizzazione della Comunità e ne controlla l'attuazione.

2. Spetta al Consiglio:

- A. convalidare l'elezione dei propri componenti;
- B. approvare gli atti d'indirizzo e di programmazione, le linee strategiche per l'esercizio delle funzioni e la definizione delle politiche dei tributi locali e tariffarie;
- C. approvare i regolamenti e gli atti generali di competenza della Comunità;
- D. deliberare la costituzione e la modificazione delle forme collaborative con i comuni appartenenti alla Comunità;
- E. deliberare la disciplina generale, l'assunzione e la dismissione dei servizi pubblici locali nonché la scelta delle relative forme gestionali; approvare le tariffe, i piani industriali e le carte dei servizi nell'ambito delle funzioni, delle attività e dei compiti attribuiti dalla legge e secondo questo statuto;
- F. approvare la pianificazione del territorio e i programmi di sviluppo economico e sociale;
- G. approvare i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, il rendiconto della gestione, i piani strategici, i documenti di programmazione, i piani attuativi, i programmi di opere pubbliche e i relativi piani finanziari nonché i programmi per la loro attuazione;
- H. deliberare la disciplina del personale non riservata alla contrattazione collettiva e la dotazione organica complessiva;
- I. approvare gli atti comportanti impegni di spesa di entità superiore a 2.500.000,00 euro al netto degli oneri fiscali;
- J. approvare le relazioni sullo stato di realizzazione degli obiettivi programmati;
- K. approvare gli acquisti e le alienazioni immobiliari e le relative permuthe che non siano espressamente previsti in precedenti atti fondamentali del Consiglio.
- L. nominare l'Organo di revisione economico-finanziaria;
- M. definire gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Comunità presso enti, aziende e istituzioni;
- N. deliberare su ogni altra materia attribuita al Consiglio dalla legge;

O. deliberare su ogni altro atto a esso sottoposto dal Presidente.

3. Il Consiglio elegge altresì i componenti di commissioni o organismi della Comunità, nomina i propri rappresentanti presso enti, commissioni e organismi, qualora gli stessi debbano, per legge o per statuto, essere scelti anche in rappresentanza delle minoranze politiche. Le nomine avvengono in forma segreta e con voto limitato.

Art. 8 - Funzionamento

1. Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale e orienta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

2. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio disciplina:

- a) le modalità di convocazione delle sedute e le norme disciplinanti lo svolgimento delle stesse;
- b) le modalità di effettivo esercizio dei diritti riconosciuti in capo ai consiglieri;
- c) la costituzione, le attribuzioni e il funzionamento delle commissioni consiliari;
- d) la costituzione e il funzionamento dei gruppi consiliari.

3. Il Consiglio si riunisce ordinariamente almeno tre (3) volte all'anno e comunque ogni volta il Presidente lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno un quinto dei suoi componenti.

4. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e se sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, fatto salvo che la legge o il presente statuto prescrivano una diversa maggioranza.

5. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

Art. 9 - Il Consigliere

1. Il consigliere rappresenta la Comunità senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.

2. Qualora un consigliere non partecipi a tre sedute consecutive, il Presidente provvede a comunicare l'avvio del procedimento di decadenza dell'interessato, con comunicazione scritta da inoltrare entro 10 giorni lavorativi successivi all'ultima seduta. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze nonché di fornire al presidente eventuali documenti probatori entro il termine di 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine il Consiglio, nella prima riunione, tenuto conto delle cause giustificative presentate dal consigliere interessato, decide sulla proposta di decadenza con provvedimento da adottarsi con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati. La delibera che dichiara la decadenza è notificata all'interessato entro i 10 giorni successivi alla sua adozione.

Art. 10 - Prerogative dei consiglieri

1. Ciascun Consigliere ha diritto di esercitare l'iniziativa su ogni questione sottoposta alle deliberazioni del Consiglio.

In particolare ha diritto di:

- A. partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola e votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno, presentare proposte di deliberazione ed emendamenti alle proposte poste in discussione;
- B. presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno;
- C. formulare domande di attualità e ogni altro atto di sindacato politico su argomenti che riguardino la Comunità.

2. Per l'effettivo esercizio delle proprie funzioni, il Consigliere ha diritto di prendere visione e ottenere copia dei provvedimenti adottati dalla Comunità e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere i documenti amministrativi e le informazioni utili all'espletamento del mandato. Il Consigliere gode degli ulteriori diritti riconosciuti dal presente Statuto nonché di quelli attribuiti al Consigliere comunale dalla legge regionale.

Art. 11 - Consigliere delegato

1. Il Presidente può nominare, tra i componenti del Consiglio di Comunità, uno o più Consiglieri delegati per lo svolgimento di particolari compiti relativi a specifiche materie definite nel provvedimento di nomina.

2. Il Consigliere delegato può essere invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Esecutivo nelle quali si discutono argomenti inerenti i compiti delegati dal Presidente.

3. La struttura della Comunità collabora con il Consigliere delegato nell'espletamento del proprio incarico.

Sezione II - Il Presidente

Art. 12 - Elezione

1. Il Presidente viene eletto secondo le modalità previste dalla legge provinciale 3/2006.

2. Per quanto riguarda la rieleggibilità del Presidente si fa riferimento ai limiti stabiliti per il Sindaco dall'art. 6, comma 3 del Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali.

Art. 13 - Funzioni

1. Il Presidente è il legale rappresentante della Comunità ed esercita, in particolare, le seguenti funzioni:

- A. convoca e presiede il Consiglio e il Comitato esecutivo, predispone l'ordine del giorno, sottoscrive i verbali delle sedute e i relativi provvedimenti;
- B. nomina e revoca i componenti del Comitato esecutivo e ripartisce gli affari tra gli stessi;
- C. controlla l'esecuzione dei provvedimenti del Consiglio e del Comitato esecutivo;
- D. assicura il buon funzionamento della struttura amministrativa, adottando tutte le misure e le azioni necessarie;
- E. nomina i responsabili delle strutture amministrative, attribuisce e definisce gli eventuali incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;
- F. nomina e revoca i rappresentanti della Comunità presso enti, aziende, società e istituzioni, qualora la nomina e la revoca non siano attribuite dalla legge alla competenza del Consiglio.

2. Il Presidente, oltre alle funzioni di cui al comma precedente, esercita tutte le altre funzioni a esso attribuite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.

3. Gli atti del Presidente, non diversamente denominati dalla legge o dal presente statuto, assumono il nome di decreti.

4. Il Presidente nomina il Vicepresidente tra i componenti del Comitato esecutivo.

5. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo.

6. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente ne fa le veci l'Assessore più anziano di età.

SEZIONE III - Il Comitato esecutivo

Art. 14 - Composizione

1. Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente e da un numero massimo di tre assessori in applicazione dell'art. 17 bis della legge provinciale 3/2006.

2. Gli assessori possono essere nominati dal Presidente anche al di fuori del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti stabiliti per l'elezione a consigliere. Gli assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio con diritto di parola ma senza diritto di voto.

3. Il Comitato esecutivo deve essere composto in modo da assicurare la rappresentanza di ambo i generi.

Art. 15 - Attribuzioni e funzionamento

1. Nel rispetto delle competenze riservate dalla legge o dallo statuto al Presidente e al Consiglio, al Segretario generale e ai funzionari, spetta al Comitato esecutivo adottare tutti i provvedimenti relativi all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento di compiti e attività della Comunità.
2. In particolare il Comitato esecutivo svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio per quanto riguarda i regolamenti, i piani, i programmi, il bilancio, la gestione del personale, i contratti, gli accordi e le convenzioni.
3. Ai sensi del quinto comma dell'art. 26 del Testo unico delle leggi regionali sull'Ordinamento dei comuni, il Comitato esecutivo approva le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia decorso il primo termine.
4. Il Comitato esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente della Comunità. La convocazione è obbligatoria quando venga chiesta da almeno due assessori.
5. Le riunioni del Comitato esecutivo sono valide se è presente la maggioranza dei componenti.
6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
7. Le riunioni del Comitato esecutivo non sono pubbliche. Oltre all'organo di revisione, alle riunioni possono partecipare per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni e incarichi e per il tempo strettamente necessario, i rappresentanti della Comunità in enti, aziende, società per azioni, consorzi, commissioni, nonché funzionari della Comunità e altre persone che possano fornire elementi utili alle deliberazioni.

SEZIONE IV - Norme generali

Art. 16 - Cause di incompatibilità e ineleggibilità

1. Al Presidente, ai consiglieri e agli assessori si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla incompatibilità e sull'ineleggibilità previste dall'ordinamento regionale in materia di composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali nonché dalla legge provinciale 3/2006, ivi compresi i procedimenti e i rimedi previsti dalle medesime.
2. Il Consiglio dichiara la decadenza dalla carica del Presidente, degli assessori e dei consiglieri qualora, in capo agli stessi:
 - A. si verifichi, successivamente alla elezione, qualcuna delle condizioni previste come causa di ineleggibilità;
 - B. esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni previste come causa di incompatibilità.

Art. 17 - Esclusione delle cause di incompatibilità e ineleggibilità

1. Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite agli amministratori della Comunità, allorquando il loro conferimento sia disposto per tutela degli interessi della Comunità.
2. Il Consiglio, al fine dell'applicazione di quanto previsto al comma precedente:
 - A. per le nomine allo stesso riservate dalla legge, motiva adeguatamente i relativi provvedimenti;
 - B. nell'espressione degli indirizzi per la nomina da parte del Presidente dei rappresentanti della Comunità presso enti, società, aziende e istituzioni, definisce le motivazioni per le quali nell'effettuazione di particolari nomine o designazioni, gli incarichi e le funzioni conferite non costituiscono cause di incompatibilità o ineleggibilità.
3. La nomina o la designazione di amministratori della Comunità presso enti, istituzioni e associazioni aventi a scopo la promozione culturale, l'assistenza e beneficenza e la protezione civile e ambientale si considera connessa con il mandato elettivo.
4. La nomina o la designazione di amministratori della Comunità negli organi di governo delle società partecipate dalla

stessa, si considera connessa con il mandato elettivo.

Art. 18 - Disciplina della proroga degli organi

1. Il Presidente e il Comitato esecutivo rimangono in carica fino alla data di proclamazione del nuovo Presidente.
2. Dalla elezione del nuovo Presidente e sino alla nomina del Comitato esecutivo gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili di competenza del Comitato esecutivo sono adottati dal Presidente.
3. Nei casi di scioglimento del Consiglio e di cessazione dalla carica del Presidente si applica quanto previsto dall'art. 17 ter della legge provinciale 3/2006.
4. Ferma restando la disciplina degli organi prevista dall'ordinamento vigente, le commissioni tecniche necessarie previste da specifiche disposizioni di legge o dallo Statuto scadono alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio e devono essere ricostituite nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla data precitata. Nel periodo in cui sono prorogate, le commissioni scadute possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti indifferibili con indicazione specifica dei motivi di indifferibilità.
5. Le commissioni diverse da quelle indicate al comma precedente scadono alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio.

Art. 19 - Organo di revisione economico – finanziaria

1. La revisione economico – finanziaria della Comunità è affidata a un Revisore eletto dal Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti assegnati e scelto tra i soggetti iscritti all'albo dei revisori contabili.
2. Si applicano al Revisore, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla normativa regionale relativamente all'organo di revisione dei comuni.
3. Il Revisore, su richiesta del Presidente, ha l'obbligo di partecipare alle sedute del Comitato esecutivo e del Consiglio anche per relazionare su specifici argomenti.

TITOLO III - Competenze

Art. 20 - Principi generali

1. La Comunità esercita e svolge le funzioni amministrative, i compiti e le attività trasferiti dalla Provincia ai Comuni con l'obbligo di gestione associata ai sensi della legge provinciale 3/2006 nonché le ulteriori funzioni amministrative, i compiti e le attività comunque affidati da enti pubblici o per legge.

Art. 21 - Attribuzione di funzioni, compiti e attività da parte dei comuni

1. La Comunità può proporre ai comuni, anche su loro istanza, l'affidamento alla stessa di servizi, funzioni, compiti e attività per la gestione in forma associata.
2. Il Consiglio approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, una proposta di convenzione che preveda:
 - A. materie di riferimento;
 - B. funzioni, compiti o attività per i quali si prevede l'affidamento alla Comunità per la gestione associata;
 - C. modalità di organizzazione;
 - D. durata e termini di decorrenza;
 - E. forme di consultazione degli enti contraenti;
 - F. criteri e modalità per la messa a disposizione del personale, dei beni mobili e immobili, delle risorse organizzative e finanziarie;
 - G. reciproci obblighi e garanzie.

3. La deliberazione di approvazione della proposta di convenzione potrà prevedere anche il numero minimo di comuni, individuati anche in forza di criteri particolari, dai quali la proposta deve essere approvata affinché la stessa divenga vincolante per la Comunità.
4. La proposta, approvata dal Consiglio, viene inviata ai comuni per la relativa approvazione che deve avvenire entro centoventi giorni dalla ricezione. Trascorso tale termine la proposta si intende rifiutata.
5. Qualora l'attribuzione volontaria abbia a oggetto servizi pubblici, la proposta di convenzione dovrà comunque prevedere quanto indicato dal successivo articolo 22, comma 3.

Art. 22 - Servizi pubblici da gestire in ambiti territoriali ottimali

1. La Comunità entro un anno dall'identificazione degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 13, comma 6 della legge provinciale 3/2006, propone ai comuni le modalità di gestione associata delle funzioni amministrative, dei compiti e delle attività relativi ai servizi pubblici di competenza degli stessi, per i quali la legge imponga l'esercizio in forma associata.
2. Qualora la gestione del servizio presupponga il trasferimento da parte della Provincia di funzioni amministrative, compiti e attività ai comuni con obbligo di gestione associata, il termine di cui al comma precedente decorre dall'esecutività del decreto del Presidente della Provincia che dispone tale trasferimento.
3. Per le finalità di cui ai commi precedenti, il Consiglio approva, in prima adozione, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, una proposta di convenzione per ciascun comune appartenente alla Comunità che:
 - A. individua il servizio o i servizi per i quali si prevede l'attribuzione alla Comunità per la gestione in forma associata;
 - B. disciplina i rapporti finanziari tra il comune e la Comunità, fermo restando che quest'ultima dispone delle tariffe relative ai servizi pubblici dalla stessa gestiti;
 - C. prevede le modalità per l'eventuale messa a disposizione da parte dei comuni a favore della Comunità di risorse umane, organizzative e strumentali;
 - D. disciplina le modalità per la messa a disposizione delle reti e delle infrastrutture di proprietà del comune, riconoscendo comunque a quest'ultimo risorse finanziarie idonee a garantire almeno la copertura dei costi non ancora ammortizzati sostenuti per la rispettiva realizzazione;
 - E. disciplina gli eventuali diritti di informazione riconosciuti a favore del comune;
 - F. prevede eventuali ulteriori obblighi e garanzie posti reciprocamente in capo alle parti.
4. Le proposte vengono trasmesse ai singoli comuni per l'eventuale formulazione di osservazioni, che dovranno pervenire alla Comunità entro i successivi sessanta giorni decorrenti dalla data di ricezione.
5. Qualora le osservazioni siano riferite ai contenuti patrimoniali e finanziari della proposta di convenzione, la definizione degli aspetti controversi è rimessa alla valutazione di un arbitro nominato dal Consiglio delle Autonomie Locali di cui alla L.P. n. 7/2005. Il termine di cui al precedente comma 4 è sospeso fino alla comunicazione delle valutazioni arbitrali.
6. Entro i successivi sessanta giorni, il Consiglio approva in via definitiva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, le proposte di convenzione riferite ai singoli comuni. Nelle deliberazioni di approvazione è dato atto che le singole proposte di convenzione divengono vincolanti per la Comunità, qualora le stesse siano approvate da almeno la metà più uno dei consigli comunali interessati, che rappresentino la maggioranza della popolazione residente nel territorio di riferimento.
7. Trascorsi i termini di cui ai commi 1, 2 e 6 del presente articolo senza che il Consiglio vi abbia provveduto, la competenza all'approvazione delle proposte di convenzione è assunta dal Presidente, che deve provvedervi entro i successivi sessanta giorni, tenuto conto:
 - A. delle osservazioni espresse dai comuni;
 - B. delle eventuali valutazioni espresse dall'arbitro.
8. Le proposte di convenzione vengono inviate ai comuni per l'approvazione definitiva, che deve avvenire entro

centoventi giorni dalla data di ricezione. Trascorso inutilmente tale termine la convenzione si intende non approvata dal singolo comune.

9. Nel caso di raggiungimento del quorum previsto dal comma 6 del presente articolo, l'approvazione della convenzione diviene atto vincolato anche per i comuni dissenzienti. Essi devono procedere all'approvazione della convenzione entro i trenta giorni successivi all'avvenuta ricezione di apposita comunicazione da parte della Comunità. Qualora non provvedano si applica il potere sostitutivo previsto dalla normativa vigente.

10. L'attribuzione del servizio pubblico alla Comunità diviene efficace a decorrere dal primo giorno di gennaio dell'anno successivo alla data di sottoscrizione della convenzione da parte di tutti i comuni e della Comunità. A decorrere dalla medesima data la Comunità esercita tutte le funzioni previste dall'articolo 13, comma 2 della legge provinciale 3/2006.

11. La scelta delle forme organizzative di gestione dei servizi pubblici, tra quelle consentite dalla normativa vigente, deve essere preceduta dalla valutazione dell'adeguatezza dello strumento scelto sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità.

12. La Comunità può organizzare i servizi pubblici anche mediante la stipula di un'apposita convenzione con altre comunità.

13. Le funzioni di vigilanza e di controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi pubblici sono svolte dal Consiglio.

14. La determinazione delle tariffe dei servizi pubblici spetta al Comitato esecutivo, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione, e deve essere ispirata al principio della copertura dei costi.

Art. 23 - Ulteriori competenze

1. La Comunità, per promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione, ha facoltà di intervenire con benefici economici, sussidi o contributi comunque denominati, anche in relazione ad ambiti o materie non rientranti nella propria diretta competenza.

2. I criteri per la concessione sono determinati da apposito regolamento.

TITOLO IV - Partecipazione

Art. 24 - Principi generali

1. L'azione amministrativa della Comunità si ispira ai principi di pubblicità e trasparenza e viene esercitata favorendo la più ampia partecipazione dei cittadini, sia singoli che attraverso loro associazioni rappresentative.

2. La Comunità adegua il suo operato alle disposizioni di cui al capo V° ter della legge provinciale 3/2006.

3. In conformità a quanto previsto dalla legge provinciale 3/2006 viene adottato un apposito regolamento contenente la disciplina relativa agli organi e agli adempimenti necessari per rendere operativi gli istituti di partecipazione contemplati dal presente Titolo.

Art. 25 - La Conferenza dei sindaci

1. Al fine di assicurare il massimo coinvolgimento e l'integrazione tra le attività amministrative e organizzative della Comunità e quelle dei comuni che ne fanno parte è istituita la Conferenza dei sindaci, composta dai sindaci dei comuni appartenenti al territorio della Comunità.

2. La Conferenza dei sindaci ha funzioni propositive e consultive.

3. La Conferenza è presieduta dal Presidente della Comunità. In caso di assenza o impedimento del presidente le sue

funzioni sono svolte dal sindaco più anziano.

4. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti assegnati. La conferenza decide a maggioranza dei componenti presenti.

Art. 26 - La partecipazione al procedimento

1. Nelle materie di propria competenza la Comunità assicura la partecipazione dei destinatari e degli interessati ai procedimenti amministrativi, secondo i principi stabiliti dalla legislazione vigente.

2. I portatori di interesse pubblici o privati e i portatori di interessi diffusi o collettivi costituiti in associazioni o comitati, ai quali possa derivare un pregiudizio da un provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

3. I soggetti che ricevono la comunicazione di avvio di procedimento e coloro che rientrano nelle fattispecie di cui al precedente comma, hanno diritto:

- A. di conoscere lo stato del procedimento e di prendere visione degli atti del procedimento;
- B. di presentare memorie scritte e documenti;
- C. di essere ascoltati, a richiesta dal responsabile del procedimento;
- D. di ricevere risposta motivata quando le memorie siano pertinenti all'oggetto del procedimento;
- E. di avere comunicazione del provvedimento assunto dall'Amministrazione.

4. I criteri generali per la comunicazione agli interessati dello sviluppo del procedimento, la definizione dei termini, la pubblicità, i profili di responsabilità, volti a garantire omogeneità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, sono disciplinati da apposito regolamento sul procedimento amministrativo.

5. La Comunità favorisce la stipulazione con gli interessati di accordi sostitutivi del provvedimento.

La sostituzione del provvedimento con un accordo è sempre consentita salvo che non vi sia un divieto previsto dalla legge, dallo statuto o da un regolamento. In caso di sostituzione del provvedimento con un accordo si applicano le norme che regolano l'adozione dell'atto sostituito, ivi compresi la motivazione, i controlli e le forme di pubblicità.

6. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale e salvo il rispetto delle norme stabilite per ciascuno di essi, l'adozione dell'atto finale può essere preceduta da istruttoria pubblica, anche svolta con modalità informatiche, intesa quale occasione di confronto, verifica, acquisizione di elementi utili.

Art. 27 - Audizione dei soggetti interessati

1. Fatti espressamente salvi gli obblighi di avviso di avvio del procedimento e di facoltà di partecipazione al procedimento previsti dalle leggi vigenti, posti a favore dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, è concessa a favore degli stessi la facoltà di essere sentiti, prima della assunzione del provvedimento finale, dal soggetto competente ad adottare il provvedimento, a mezzo di audizione personale, anche con l'assistenza di proprio consulente.

2. L'istanza dovrà pervenire al responsabile del procedimento entro il termine di chiusura del procedimento stesso, come stabilito dalla legge o come diversamente stabilito dall'Amministrazione, e il responsabile del procedimento dovrà indire l'audizione entro i trenta giorni successivi.

3. L'audizione, ove richiesta, sospende i termini di chiusura del procedimento, che inizieranno a decorrere dalla data di celebrazione della audizione.

CAPO I - Consultazione popolare

Art. 28 - Consultazione

1. La Comunità favorisce la consultazione della intera popolazione presente sul proprio territorio, o anche di gruppi informali di persone, rispetto a temi generali o a specifici temi di interesse collettivo.

2. La consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme espresse.
3. La consultazione impegna la Comunità a valutare le indicazioni.
4. La consultazione è indetta dal Presidente, previa conforme deliberazione del Comitato esecutivo:
 - A. su proposta del Comitato esecutivo;
 - B. su proposta del Consiglio approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati;
 - C. su proposta di almeno 5 consigli comunali facenti parte del territorio della Comunità;
 - D. su proposta di almeno 500 cittadini residenti in almeno 4 comuni facenti parte della Comunità che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali;
 - E. su proposta di almeno 10 associazioni aventi sede nella Comunità e che abbiano chiesto espressamente e preventivamente di essere consultate con le modalità stabilite dalla Comunità medesima.
5. Nell'atto di indizione sono individuati la data e l'oggetto della consultazione, i soggetti interessati e le modalità di svolgimento ritenute più idonee.
6. Possono essere adottate, in via sperimentale, forme di consultazione che si avvalgono della tecnologia telematica.

CAPO II - Referendum

Art. 29 - Norme generali

1. La Comunità riconosce il referendum consultivo e propositivo e confermativo delle modifiche statutarie quali strumenti di diretta partecipazione dei cittadini alle scelte politico-amministrative dell'ente.
2. La proposta di referendum è articolata in un'unica domanda formulata in modo breve, chiaro e preciso, tale da lasciare obiettiva libertà di opzione e in modo tale che a questa si possa rispondere con un "sì" o con un "no".
3. Possono partecipare al referendum i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni facenti parte del territorio della Comunità che alla data della votazione abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.
4. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione almeno il 25% degli aventi diritto, calcolato escludendo i cittadini iscritti all'anagrafe degli elettori residenti all'estero.
5. L'esito del referendum impegna gli organi della Comunità in carica. Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, il Presidente iscrive all'ordine del giorno del Consiglio l'oggetto del referendum.
6. Per quanto non direttamente previsto dal presente articolo e nelle more dell'approvazione di uno specifico regolamento di disciplina delle modalità organizzative delle consultazioni referendarie, trovano applicazione le norme regionali in materia di ordinamento dei comuni.
7. Entro 120 giorni dall'elezione, il Consiglio nomina il Comitato dei garanti, composto da tre esperti di cui due in discipline giuridiche e uno in discipline economico finanziarie, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di Presidente.
8. Il Comitato dei garanti ha il compito di valutare l'ammissibilità dei quesiti referendari, assumendo tutte le decisioni necessarie per favorire l'espressione della volontà popolare.

Art. 30 - Esclusioni

1. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.

2. Non è consentita la presentazione di più di tre quesiti per ogni procedura referendaria.

3. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è ammesso con riferimento:

- A. a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel corso del mandato amministrativo;
- B. al sistema contabile e tributario e tariffario della Comunità;
- C. agli atti relativi a elezioni, nomine, designazioni;
- D. al personale della Comunità;
- E. al regolamento di funzionamento interno del Consiglio;
- F. alle materie nelle quali la Comunità condivide la competenza con altri Enti;
- G. ai piani territoriali e urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni;
- H. ad atti vincolati da specifiche disposizioni di legge.

Art. 31 - Referendum propositivo

1. Il referendum può essere proposto da un Comitato promotore composto da almeno cento cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni facenti parte del territorio della Comunità che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

2. Il Comitato dei Garanti, entro trenta giorni dalla data di deposito della proposta, valuta l'ammissibilità dei quesiti referendari, assumendo tutte le decisioni necessarie per favorire l'espressione della volontà popolare.

3. Il Comitato promotore, entro duecento giorni dalla notifica della decisione di ammissione del referendum, procede alla raccolta e al deposito delle sottoscrizioni di almeno il 5 per cento degli elettori iscritti, alla data di ultima revisione, nelle liste elettorali per l'elezione del sindaco e dei consigli comunali dei comuni appartenenti alla Comunità, con esclusione dei cittadini iscritti all'anagrafe degli elettori residenti all'estero. Le sottoscrizioni sono autenticate, anche cumulativamente, dai soggetti indicati dall'articolo 14 della Legge 21.03.1990 n. 52. Tale adempimento perfeziona la richiesta di referendum.

4. Il Comitato dei Garanti, entro trenta giorni dal deposito delle sottoscrizioni dalla richiesta, effettua il controllo formale degli adempimenti di cui al comma 3 e qualora ne ricorrano i presupposti, dichiara ammesso il referendum.

5. Il Presidente della Comunità, entro trenta giorni dall'ammissione, previa conforme deliberazione del Comitato esecutivo, indice il referendum, da tenersi tra il sessantesimo e il centoventesimo giorno successivo.

6. Nel caso in cui, prima dell'indizione, il Consiglio deliberi sul medesimo argomento in conformità agli obiettivi perseguiti dal Comitato promotore, il referendum non ha più corso. In caso di contestazione da parte del Comitato promotore, da depositare entro 15 giorni dalla data di adozione della deliberazione del Consiglio, circa la conformità del provvedimento agli obiettivi perseguiti dal Comitato stesso, la decisione spetta al Comitato dei garanti. Qualora il Comitato dei garanti decida che gli obiettivi non sono stati perseguiti, il Presidente indice il referendum.

Art. 32 - Referendum consultivo

1. Il referendum consultivo può essere richiesto dal Consiglio con deliberazione approvata con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati.

2. La verifica di ammissibilità è effettuata dal Segretario generale.

3. Il Presidente, entro sessanta giorni dalla delibera di approvazione della richiesta, indice il referendum, il quale deve tenersi tra il sessantesimo e il centoventesimo giorno successivo.

Art. 33 - Referendum confermativo delle modifiche statutarie

1. Entro i trenta giorni di affissione all'albo telematico delle modifiche apportate al presente Statuto può essere richiesto il referendum confermativo delle modifiche stesse, purché queste non derivino da adeguamenti imposti dalla legge. In tal caso l'entrata in vigore delle modifiche allo Statuto viene sospesa. La decisione in ordine all'ammissibilità del referendum viene assunta entro i successivi trenta giorni. Il numero di sottoscrizioni richiesto a sostegno del referendum è fissato nel 5 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni facenti parte della Comunità in

possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del consiglio comunale. Le sottoscrizioni vengono raccolte entro novanta giorni dalla notifica della decisione di ammissione del referendum. Ai fini della validità del referendum confermativo non è necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto. Le modifiche statutarie sottoposte a referendum confermativo non entrano in vigore se non sono approvate dalla maggioranza dei voti validi.

2. Per quanto non diversamente disposto si applicano le norme previste per gli altri referendum.

CAPO III - Il Difensore civico

Art. 34 - Il Difensore civico

1. E' assicurata ai cittadini la tutela non giurisdizionale del Difensore civico, organo indipendente e imparziale che vigila sul corretto svolgimento dell'attività amministrativa e interviene nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti dalla Comunità.

2. Il Difensore civico esercita le proprie funzioni su richiesta dei cittadini singoli o associati oppure di propria iniziativa, a garanzia dell'imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa nonché dei diritti di partecipazione riconosciuti da questo statuto.

3. Il Consiglio delibera, a maggioranza dei due terzi, di stipulare apposita convenzione con il Presidente del Consiglio provinciale per consentire di estendere le funzioni del Difensore civico provinciale anche alla Comunità.

4. Per quanto non disposto nel presente articolo, si applica la disciplina provinciale relativa al Difensore civico.

TITOLO V - Bilancio e finanza della Comunità

Art. 35 - Principi in materia di autonomia finanziaria e modalità di finanziamento

1. La Comunità ha autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi di finanza pubblica, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.

2. La Comunità dispone di autonomia dispositiva propria in materia di tasse, tariffe e contributi afferenti i servizi pubblici a essa trasferiti dai comuni.

3. Le risorse occorrenti per il funzionamento della Comunità sono rappresentate oltre che dai proventi di cui al comma 2, dalle contribuzioni e dai trasferimenti di Regione, Provincia e altri enti pubblici. I predetti trasferimenti sono effettuati secondo i criteri fissati nelle deliberazioni di trasferimento delle singole funzioni e servizi, e/o nei decreti del Presidente della Provincia aventi a oggetto le funzioni trasferite dalla Provincia ai comuni.

4. La Provincia assicura il pareggio finanziario del bilancio della Comunità. La Comunità assicura comunque il rispetto del principio dell'obbligo del pareggio del proprio bilancio e degli obiettivi e dei vincoli definiti nell'ambito del patto di stabilità interno con la Provincia.

5. Il costo dei servizi la cui erogazione non è estesa alla totalità dei comuni è addebitato, al netto degli eventuali proventi direttamente connessi con la fruizione del servizio, ai singoli comuni beneficiari per la parte di propria competenza.

6. Le tariffe e i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissati, di norma, secondo il criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione.

7. La Comunità dispone di un proprio patrimonio disciplinato da apposito regolamento.

TITOLO VI - Ordinamento e organizzazione degli uffici

Art. 36 - Principi e criteri di gestione

1. La Comunità organizza le strutture e l'attività del personale secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione allo scopo di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

2. L'organizzazione amministrativa si informa ai criteri:

- A. della distinzione tra le funzioni d'indirizzo e controllo politico - amministrativo, che sono esercitate dagli organi politici di governo, e quelle di gestione che sono svolte dalla dirigenza e dai responsabili delle strutture organizzative;
- B. dalla gestione per obiettivi;
- C. dalla corresponsabilizzazione di tutto il personale per il perseguimento degli obiettivi;
- D. dalla verifica dei risultati conseguiti;
- E. dall'incentivazione collegata agli obiettivi raggiunti e alla crescita della qualificazione professionale.

3. La gestione consiste nello svolgimento delle attività finanziarie, tecniche e amministrative strumentali ai risultati da conseguire.

4. La struttura è organizzata per aree omogenee alle quali corrispondono le articolazioni amministrative (centri di responsabilità: servizi – uffici), secondo quanto disposto dal regolamento di organizzazione. Le articolazioni della struttura amministrativa sono improntate alla realizzazione degli obiettivi e operano adottando il criterio della flessibilità.

5. La Comunità può disporre di uffici propri o avvalersi degli uffici dei comuni che la costituiscono sulla base di specifiche convenzioni che regolano i rapporti giuridici ed economici nonché le modalità organizzative e di coordinamento.

6. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'ente, il regolamento di contabilità individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmati e ai costi sostenuti. La tecnica del controllo di gestione deve, avvalendosi di strumenti informatici, costruire misuratori idonei a valutare periodicamente:

- A. la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
- B. la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
- C. il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;
- D. l'accertamento degli eventuali scarti negativi tra risultati conseguiti e obiettivi programmati e individuazione delle eventuali misure correttive.

Art. 37 - Regolamento di organizzazione

1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge provinciale 3/2006 e nel rispetto dei principi fissati dal presente statuto, il regolamento di organizzazione definisce:

- A. le articolazioni amministrative e le relative competenze, i criteri per la loro organizzazione e per l'assegnazione delle rispettive dotazioni e risorse, l'eventuale previsione di figure dirigenziali o di responsabili delle strutture;
- B. i criteri per il conferimento e la revoca della titolarità delle strutture organizzative ai responsabili;
- C. la durata degli incarichi e i compiti di gestione amministrativa e tecnica dei responsabili delle strutture organizzative;
- D. l'eventuale costituzione di organismi di coordinamento dei responsabili delle strutture organizzative;
- E. la possibilità di ricorrere a incarichi esterni a tempo determinato per il reperimento di figure dirigenziali o di elevata professionalità.

Art. 38 - Personale

1. La Comunità dispone di proprio personale nella misura necessaria in relazione alle funzioni esercitate e ai servizi svolti.

2. La Comunità promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la razionalizzazione delle strutture, la flessibilità nell'impiego delle figure professionali, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti e opera per l'ottimizzazione della qualità delle prestazioni amministrative erogate ai cittadini.

3. Con specifici regolamenti vengono disciplinati gli aspetti attinenti alle modalità di accesso al rapporto di lavoro e quelli attinenti lo svolgimento del medesimo.

Art. 39 - Segretario generale

1. La Comunità ha un Segretario generale il quale, in conformità a quanto previsto dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti vigenti, provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo, perseguendo livelli ottimali di efficienza e di efficacia secondo le direttive impartite dal Presidente.

2. Il Segretario generale è il funzionario più elevato in grado della Comunità, è capo del personale e ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo. Al medesimo può essere attribuita la responsabilità di una o più strutture organizzative.

3. Spetta inoltre al Segretario generale:

- A. partecipare alle riunioni del Consiglio e del Comitato esecutivo nelle quali garantisce funzioni consultive e di assistenza e ne redige i relativi verbali;
- B. garantire la conformità dell'azione amministrativa all'ordinamento giuridico e la trasparenza e il diritto di accesso agli atti amministrativi;
- C. curare l'attuazione dei provvedimenti amministrativi e provvedere alla loro pubblicazione;
- D. coordinare le strutture organizzative della Comunità garantendo alle stesse funzioni consultive e dirimendo eventuali conflitti di competenza;
- E. rogare i contratti dei quali la Comunità è parte e autenticare le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse della stessa;
- F. esercitare ogni altra attribuzione affidatagli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti vigenti.

4. Nel regolamento di organizzazione sono disciplinati i rapporti di coordinamento tra il Segretario generale e i responsabili delle strutture organizzative, distinguendone le responsabilità e salvaguardando la reciproca professionalità.

5. Per la nomina a Segretario generale della Comunità è richiesto il possesso di tutti i requisiti di legge previsti per la nomina a segretario di comuni di classe corrispondente per popolazione a quella della Comunità.

Art. 40 - Responsabili delle strutture organizzative

1. Ai dirigenti o, ove non previsti, ai responsabili delle strutture spettano la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. I soggetti di cui al primo comma sono responsabili della traduzione in termini operativi degli obiettivi individuati dagli organi di governo alla cui formulazione partecipano con attività istruttoria e di analisi e con autonome proposte operative. Essi sono direttamente responsabili della correttezza dell'azione amministrativa, dell'efficienza di gestione nonché degli atti di esecuzione dei provvedimenti assunti dagli organi di governo.

3. La valutazione dell'operato dei dirigenti e dei responsabili è effettuata sulla base dei risultati raggiunti in relazione allo stato di attuazione dei programmi stabiliti dal Consiglio e dal Comitato esecutivo nonché ai mezzi e alle risorse umane assegnati alle strutture cui sono preposti.

4. Nell'esercizio delle loro funzioni i dirigenti e i responsabili delle strutture rispondono dei risultati della loro attività al Presidente e ai componenti del Comitato esecutivo.

Art. 41 - Sistema dei controlli interni

1. Al fine di garantire il funzionamento dell'ente secondo criteri in particolare orientati ad accrescere l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa, sono individuati i seguenti sistemi di controllo interno attivati sulla base delle relative disposizioni:

- A. la programmazione attraverso il Piano Esecutivo di Gestione (o atto generale di indirizzo) e il piano dettagliato degli obiettivi e dei correlati indicatori;
- B. il controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- C. il controllo di gestione finalizzato alla verifica dello stato di attuazione degli obiettivi;
- D. il controllo di risultato, che si estrinseca attraverso la valutazione del segretario e dei dirigenti e/o responsabili di strutture.

Art. 42 - Controllo di gestione

1. Il comitato esecutivo definisce gli strumenti di gestione, assicurando che l'attività della Comunità sia organizzata con efficienza ed economicità, per il perseguimento di obiettivi funzionali ai programmi approvati dal Consiglio.

2. Con il controllo di gestione, mediante un costante processo di verifica e correzione dell'attività posta in essere dalla Comunità, è garantita una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche e il conseguimento degli obiettivi assegnati ai soggetti incaricati della gestione.

3. La verifica del raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi, fornisce gli elementi di giudizio per la valutazione dei responsabili ai quali è stata affidata la gestione delle risorse della Comunità.

4. Il regolamento di contabilità definisce i criteri generali per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui al presente articolo.

TITOLO VII - Programmazione e controllo

CAPO I - Programmazione

Art. 43 - Strumenti di programmazione della Comunità

1. La Comunità adotta i propri strumenti di programmazione in coerenza con gli eventuali atti di indirizzo e coordinamento adottati dalla Provincia d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali e comunque nel rispetto degli ulteriori vincoli imposti da specifiche disposizioni di legge.

2. Costituiscono livelli della programmazione della Comunità:

- A. la programmazione di livello strategico;
- B. la programmazione di livello attuativo.

Art. 44 - Programmazione strategica

1. Il programma di sviluppo economico di cui all'art. 17 quater decies della legge provinciale 3/2006 costituisce lo strumento di programmazione di livello strategico elaborato dalla Comunità per la definizione del modello di sviluppo economico e sociale del proprio territorio. Attraverso il programma di sviluppo economico la Comunità declina, rispetto al proprio territorio, obiettivi, priorità e criteri di intervento, in relazione alle vocazioni e alle peculiarità locali.

2. Il programma di sviluppo economico della Comunità contiene, in particolare:

- A. l'analisi della situazione economica e sociale per l'ambito territoriale della Comunità;
- B. la definizione delle linee strategiche e degli obiettivi per le materie di competenza della Comunità, tenuto conto di eventuali specificità territoriali;
- C. le modalità di realizzazione degli obiettivi;
- D. l'individuazione di progetti intersettoriali innovativi;
- E. i criteri e gli indirizzi generali per la definizione delle politiche di bilancio, compresi quelli relativi ai tributi locali,

alle tariffe dei pubblici servizi e alla valorizzazione del patrimonio, nonché per l'adozione degli ulteriori strumenti di programmazione attuativa;

F. i meccanismi di raccordo con gli altri strumenti di sviluppo economico del territorio.

3. La Comunità garantisce la partecipazione al procedimento di formazione del programma di sviluppo economico da parte dei comuni a essa appartenenti, della Provincia e delle associazioni portatrici di interessi a carattere economico, sociale, culturale e ambientale rilevanti per l'ambito della Comunità e assicura l'attuazione di quanto previsto dal capo V ter della legge provinciale 3/2006.

4. Il programma di sviluppo economico è approvato dal Consiglio.

5. Il programma di sviluppo economico ha durata indeterminata e può essere aggiornato anche in occasione del rinnovo degli organi di governo della Comunità.

Art. 45 - Programmazione attuativa

1. La programmazione di livello attuativo si realizza attraverso l'adozione da parte della Comunità, in coerenza con il proprio programma di sviluppo economico:

- A. dei progetti intersettoriali individuati dal programma;
- B. degli strumenti di programmazione previsti dalle leggi provinciali di settore.

2. La programmazione di livello attuativo deve essere coerente con la programmazione di livello strategico e di tale coerenza è dato atto nei provvedimenti di approvazione dei diversi strumenti di programmazione di livello attuativo.

CAPO II - Controllo

Art. 46 - Controllo sulla programmazione strategica

1. Trascorsi trenta mesi dall'elezione del Comitato esecutivo, lo stesso presenta al Consiglio una relazione circa lo stato di attuazione del programma di sviluppo economico.

2. Il Consiglio, con propria deliberazione:

- A. prende atto della relazione circa i risultati ottenuti e i livelli di servizio raggiunti rispetto agli obiettivi posti;
- B. approva gli indirizzi generali per l'eventuale adozione di azioni necessarie.

3. Al termine del proprio mandato il Comitato esecutivo presenta al Consiglio una relazione finale circa l'attuazione del programma di sviluppo economico.

Art. 47 - Controllo sulla programmazione attuativa

1. Il controllo sulla programmazione attuativa è esercitato con le modalità previste dalla normativa vigente.

2. Il Consiglio può prevedere ulteriori strumenti di controllo in sede di approvazione dei singoli programmi attuativi.

TITOLO VIII - Disposizioni transitorie e finali

Art. 48 - Modifiche dello Statuto

1. Le modifiche al presente statuto sono approvate con le modalità previste dalla legge provinciale 3/2006. In particolare, il Consiglio di Comunità approva la proposta di revisione a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. La stessa proposta deve essere poi approvata da non meno dei due terzi dei comuni del territorio e che rappresentino almeno i due terzi della popolazione residente nel medesimo territorio.

Art. 49 - Rinvio a norme statali, regionali o provinciali riferite ai comuni

1. Nei casi in cui lo Statuto o la legge di riforma preveda il rinvio a norme statali, regionali o provinciali riferite ai comuni, queste trovano applicazione in quanto compatibili, intendendosi sostituiti rispettivamente:

- A. il Sindaco con il Presidente della Comunità;
- B. la Giunta con il Comitato esecutivo della Comunità;
- C. il Consiglio con il Consiglio della Comunità;
- D. il Consigliere con il Consigliere della Comunità.

Art. 50 - Norme transitorie e finali

1. Gli atti regolamentari e di organizzazione del Comprensorio della Bassa Valsugana e Tesino si applicano, in quanto compatibili, fino all'entrata in vigore della corrispondente disciplina adottata dalla Comunità.

2. Ove non diversamente disciplinato dalla legge, la popolazione residente in ciascun comune appartenente al territorio della Comunità è individuata sulla base dei dati ufficiali diffusi dal Servizio Statistica della Provincia autonoma di Trento.